

Allegato A

“EXPO 2025 Osaka: Una vetrina per la promozione delle imprese marchigiane”

PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.3– AZIONE 1.3.4 –
Intervento 1.3.4.2 – Sostegno alla definizione di strategie innovative di
internazionalizzazione delle imprese



<p>Obiettivi</p>	<p>Il bando è attuato a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027 della Regione Marche intervento 1.3.4.2 “Sostegno alla definizione di strategie innovative di internazionalizzazione delle imprese” nonché sulle risorse del bilancio della Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 30/2008 e tenuto conto dell’”Accordo di Collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.” che definisce le modalità di partecipazione delle Regioni italiane all’EXPO 2025 Osaka (https://www.expo2025.or.jp/en/) di cui alla D.G.R. n. 905 del 11/06/2024 e alla D.G.R. n. 1453 del 30/09/2024.</p> <p>L’intervento prevede la realizzazione di un’iniziativa di promozione e di internazionalizzazione delle imprese marchigiane a regia regionale in occasione della “Settimana della Regione Marche” ad EXPO 2025 Osaka (programmata dal 01 al 07 giugno 2025).</p> <p>Il presente bando ha come obiettivo favorire l’accesso e il consolidamento della presenza delle imprese marchigiane sul mercato giapponese e su quello del sud est asiatico attraverso mirate azioni di promozione e commercializzazione.</p>
<p>Destinatari</p>	<p>Micro, piccole, medie e grandi imprese in forma singola e aggregata e Consorzi per l’internazionalizzazione che abbiano in essere o intendano sviluppare contatti con il mercato giapponese e con quello del sud est asiatico.</p>
<p>Presentazione della domanda e scadenza</p>	<p>La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 11 novembre 2024 ed entro e non oltre le ore 13:00 del 11 dicembre 2024</p>
<p>Dotazione finanziaria</p>	<p>€ 1.000.000,00, di cui € 700.000,00 a valere sull’Asse 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.4 – Intervento 1.3.4.2, a favore delle MPMI ed € 300.000,00 a valere sui fondi regionali di cui alla L.R. 30/2008, alla L.R. 16/2024 e alla DGR n. 1560/2024.</p>
<p>Struttura regionale</p>	<p>Dipartimento Sviluppo Economico</p>



Responsabile del procedimento	Giorgia Finetti
Tel.	071/8062181
PEC	regione.marche.sviluppoeconomico@emarche.it
Indirizzo mail	giorgia.finetti@regione.marche.it
Link sito web	https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/marche-innovazione ; http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei
Link piattaforma SIGEF	https://sigef2027.regione.marche.it/web/Public/BandiAgid.aspx

Sommario

1	Finalità e risorse.....	5
1.1	Finalità e obiettivi.....	5
1.2	Dotazione finanziaria.....	5
2	Beneficiari e requisiti di ammissibilità	6
2.1	Beneficiari	6
2.2	Tipologia di procedura	6
2.3	Requisiti di ammissibilità.....	6
3	Interventi e spese ammissibili	9
3.1	Interventi ammissibili.....	9
3.2	Spese Ammissibili.....	10
3.3	Termini ammissibilità della spesa	12
3.4	Intensità dell'agevolazione.....	13
3.5	Regole sul cumulo	13
3.6	Divieto di doppio finanziamento.....	13
4	Modalità e termini di presentazione della domanda	13
4.1	Modalità di presentazione della domanda	13
4.2	Termini di presentazione della domanda.....	14
4.3	Documentazione a corredo della domanda.....	14
4.4	Documentazione incompleta e integrativa.....	15
5	Istruttoria, criteri e modalità di valutazione	16
5.1	Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	16
5.2	Criteri di selezione.....	16
5.3	Criteri di priorità.....	17
5.4	Approvazione della graduatoria	17
5.5	Cause di non ammissione.....	18
6	Modalità di rendicontazione della spesa	18
6.1	Rendicontazione delle spese	18
6.2	Monitoraggio e gestione dei flussi di dati	18
6.3	Modalità di erogazione dell'aiuto	19
6.4	Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	20
7	Controlli, varianti e revoche	20
7.1	Controlli.....	20
7.2	Varianti	20
7.3	Proroghe.....	22
7.4	Sospensioni	22
7.5	Rinuncia.....	23

7.6	Revoche e procedimento	23
8	Obblighi del beneficiario	24
8.1	Obblighi inerenti alla partecipazione ed in materia di visibilità e comunicazione	24
8.2	Obblighi connessi alla rendicontazione	25
8.3	Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni	26
8.4	Obblighi di comunicazione del beneficiario verso l'amministrazione	27
8.5	Rispetto della normativa	27
9	Pubblicità del bando	27
10	Disposizioni finali	28
10.1	Diritto di accesso	28
10.2	Procedure di ricorso	28
10.3	Trattamento dati personali	28
10.4	Disposizioni finali	28
11	Norme di rinvio	29
12	Appendici e allegati	29

1 Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il bando è attuato a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027 della Regione Marche intervento 1.3.4.2. "Sostegno alla definizione di strategie innovative di internazionalizzazione delle imprese", nonché sulle risorse del bilancio regionale, ai sensi della L.R. n.30/2008 e tenuto conto dell'Accordo di Collaborazione "ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che definisce le modalità di partecipazione delle Regioni italiane all'EXPO 2025 OSAKA" di cui alla di cui alla D.G.R. n. 905 del 11/06/2024 e alla D.G.R. n. 1453 del 30/09/2024.

L'Esposizione Universale di Osaka 2025 si terrà dal 13 aprile 2025 al 13 ottobre 2025 sul tema "Designing Future Society for Our Lives - Progettare la società del futuro per le nostre vite".

L'Italia per il tramite del Commissariato EXPO 2025 Osaka e con il sistema delle regioni, sarà presente nel Padiglione Italia (<https://www.italyexpo2025osaka.it/>) durante tutte le settimane tematiche previste con un nutrito Palinsesto.

Tenuto conto del tessuto economico produttivo marchigiano e delle sue specificità ed eccellenze, con DGR n. 905 del 11/06/2024 si è ritenuto opportuno prevedere **la presenza della Regione Marche nella settimana Tematica di EXPO "Necessities of Life: Food Clothing and Shelter Week" (che va dal 5 al 16 giugno 2025) prevedendo di programmare la "Settimana della Regione Marche" in Padiglione Italia (che va da domenica a sabato) dal 01 al 07 giugno 2025.**

L'intervento, volto a favorire l'accesso e il consolidamento della presenza delle imprese marchigiane sul mercato giapponese e su quello del sud est asiatico attraverso mirate azioni di promozione e commercializzazione, prevede la realizzazione di **un'iniziativa di promozione e di internazionalizzazione delle imprese marchigiane a regia regionale in occasione della "Settimana della Regione Marche" (01-07 giugno 2025) ad EXPO 2025 Osaka.**

Si precisa che i giorni di svolgimento della "Settimana della Regione Marche" potrebbero presentare delle variazioni, in base all'evolversi del programma da parte del Commissariato per la Sezione Italiana per Osaka così come le modalità di "attuazione" delle iniziative all'interno di Padiglione Italia.

Si fa presente che il bando impegna i beneficiari ad accettare la regia e il coordinamento della Regione Marche, in merito alle modalità di comunicazione e promozione delle iniziative e per la predisposizione di un calendario regionale di eventi comuni al fine di razionalizzare gli interventi in occasione della "Settimana della Regione Marche" (01-07 giugno 2025) e amplificare gli effetti delle azioni promozionali

1.2 Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie attivate con il presente bando, in termini di contributo pubblico sono pari a 1.000.000,00 di euro. Di tale importo:

- € 700.000,00 sono finanziati dal Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) MARCHE 2021-2027, Asse 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.4 – Intervento 1.3.4.2 e sono destinati alle micro, piccole e medie imprese (MPMI)
- € 300.000,00 a valere sui fondi regionali di cui alla L.R. 30/2008, alla L.R. 16/2024 alla D.G.R. 1560/2024 a favore anche delle grandi imprese.

La Regione Marche si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria approvata - nei limiti di vigenza della stessa e compatibilmente con il termine finale di ammissibilità delle spese del PR - utilizzando ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili in seguito a revoche, rinunce, economie, minori spese dei progetti finanziati o riprogrammazioni.

2 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1 Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le micro, piccole, medie (**M PMI**) e **grandi imprese¹**, **in forma singola o aggregata** nella forma di **contratto di rete associazione temporanea di scopo o raggruppamento temporaneo** secondo le prescrizioni indicate nell'Appendice A.3 e i **consorzi per l'internazionalizzazione**, come specificato al punto 2.3 **che abbiano in essere o intendano sviluppare contatti con il mercato Giapponese e quello del sud est asiatico.**

2.2 Tipologia di procedura

La selezione delle domande di agevolazione avverrà con procedura valutativa a graduatoria.

2.3 Requisiti di ammissibilità

Le imprese, alla data di presentazione della domanda e di concessione del contributo, devono rispettare i criteri di ammissibilità, sia quelli formali, che obbligatori e specifici per l'azione 1.3.4² e possedere i seguenti requisiti:

- A. essere iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente, oppure, in caso di liberi professionisti, essere titolari di partita IVA attiva;
- B. possedere i requisiti dimensionali di **micro, piccola, media o grande impresa**. La dimensione di impresa viene verificata includendo nel calcolo le quote di partecipazione e tutti i rapporti di collegamento e/o associazione, come definito dall'Allegato 1 al Regolamento UE n. 651 del 17 Giugno 2014. L'impresa deve preventivamente comunicare all'amministrazione regionale ogni ulteriore variazione della compagine sociale che dovesse intercorrere tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione del contributo, al fine di verificare l'effettivo mantenimento del requisito relativo alla dimensione d'impresa;
- C. essere attive ed avere l'attività economica prevalente, come risultante dal certificato CCIAA³, non rientrante nei settori di attività esclusi dalla normativa comunitaria applicabile, così come approfondito nell'Appendice A.1;
- D. avere la sede legale e/o operativa ubicata nel territorio della Regione Marche; qualora all'atto della presentazione della domanda l'impresa beneficiaria non abbia ancora la sede sul territorio regionale, l'apertura della stessa dovrà essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data della richiesta del primo pagamento del contributo;
- E. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo sottoposte a procedure di regolazione dell'insolvenza ai sensi del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

¹ Come definite dall'Allegato 1 al Regolamento UE n. 651 del 17 Giugno 2014. Si sottolinea che, come specificato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale con nota prot. 8321 del 10/10/2016, anche i liberi professionisti possono accedere alle misure previste dal PR FESR, in quanto qualificati come PMI ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE del 6 maggio 2013.

² https://www.regione.marche.it/portals/0/Europa_Estero/Fondi%20europei/POLITICA%20DI%20COESIONE%202021-2027/FESR%2021-27/MAPO/ALLEGATO%20MAPO_LISTA%20CRITERI%20DI%20SELEZIONE%20PER%20AZIONE.pdf

³ In caso di liberi professionisti l'attività economica deve risultare da documento probatorio equivalente.

- F. disporre delle risorse necessarie per garantire la sostenibilità finanziaria del progetto. Per possedere tale requisito ciascun soggetto proponente deve soddisfare almeno una delle due formule di seguito indicate: $CN > (CP - I)/3$, o $OF/F < 8\%^4$; il controllo del possesso del requisito da parte delle imprese verrà espletato in fase istruttoria secondo quanto stabilito nell'Appendice A.4;
- G. rispettare le condizioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle categorie di appartenenza, nonché ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;
- H. essere in regola rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa⁵;
- I. rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato;
- J. essere in regola con la normativa antimafia;
- K. essere in regola con le norme obbligatorie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: D. Lgs. n. 81/08 (testo unico sicurezza sul lavoro) e s.m.i.;
- L. essere in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente: D.lgs. N. 152/06 e s.m.i. (Testo Unico sull'ambiente).

Nel caso di partecipazione in forma aggregata:

⁴ La verifica verrà effettuata sui valori riportati nell'ultimo bilancio approvato e depositato dall'impresa prima della presentazione della domanda di contributo. Per le imprese non tenute alla redazione di un bilancio conforme alla IV Direttiva CEE (es. le società di persone, società estere, ecc) dovrà essere allegato alla domanda lo schema di bilancio, siglato in ogni pagina dal legale rappresentante, e relativo all'ultimo esercizio chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda con allegata dichiarazione, sottoscritta del legale rappresentante, con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità dello schema di bilancio alle scritture contabili aziendali. Nel caso di imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso ed approvato il primo bilancio, dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, asseverata da un revisore esterno iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in cui dovranno essere indicati i valori che le imprese stesse prevedono di contabilizzare nel bilancio relativo al primo anno di attività, illustrati da una relazione giustificativa di tali valori.

I valori presi in considerazione sono:

CN = capitale netto = Totale del "patrimonio netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile quale risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (per le società di capitali), al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

CP = costo del progetto che ciascuna impresa intende sostenere;

I = intervento agevolativo richiesto da ciascuna impresa calcolato in base alle intensità di aiuto stabilite dal bando;

OF = oneri finanziari netti = Saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari" di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a "Utili e perdite su cambi" di cui alla voce C17 bis - D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003;

F = Valore dei "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile.

⁵ Nei confronti di ogni impresa richiedente la struttura provvederà alla verifica della regolarità contributiva dal giorno successivo al termine ultimo previsto dal presente bando per la presentazione della domanda fino al giorno antecedente l'approvazione del decreto di concessione. Laddove l'esito della verifica della regolarità contributiva non dovesse pervenire entro la data di approvazione del decreto di concessione, la struttura provvederà ad ammettere con riserva le imprese il cui esito non sia ancora pervenuto. Se al termine dell'iter istruttorio condotto dagli Istituti (INPS e INAIL) il DURC risultasse non regolare, la posizione non potrà più essere sanata dall'impresa richiedente e la domanda di partecipazione sarà da ritenersi esclusa dai benefici previsti dal presente bando.

- il mancato possesso dei requisiti da parte di un singolo proponente determinerà l'inammissibilità della domanda con pregiudizio per l'intero partenariato;
- qualora il raggruppamento di imprese non sia stato ancora costituito alla data di presentazione della domanda, nella forma di contratto di rete, associazione temporanea di scopo o raggruppamento temporaneo, l'accordo di partenariato dovrà essere stipulato e formalizzato entro e non oltre la data dell'accettazione degli esiti istruttori;
- ogni impresa dovrà essere indipendente, cioè non associata e non collegata, rispetto a ogni impresa componente l'aggregazione, ai sensi del Reg. (UE) n.651 del 17 giugno 2014, Allegato I.
- le imprese in forma aggregata possono presentare domanda attraverso la collaborazione effettiva tra imprese indipendenti, cioè non associate e non collegate⁶ in cui ciascuna impresa sostiene almeno il 20 per cento della spesa complessiva ammissibile del progetto. La collaborazione deve essere formalizzata attraverso la stipula di un Accordo di partenariato, redatto mediante atto notarile nella forma di contratto di rete⁷, associazione temporanea di scopo o raggruppamento temporaneo⁸, secondo le prescrizioni indicate nell'Appendice A.3.

Nel caso di partecipazione dei consorzi per l'internazionalizzazione, oltre ai requisiti di cui sopra, i Consorzi devono:

- essere costituiti nella forma di consorzio, ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile, o costituiti in forma di società consortile o cooperativa, aventi per oggetto, ai sensi della legge n. 134/2012, la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese, nonché il supporto alla loro presenza sui mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere.

Ciascuna impresa o ciascun consorzio può presentare una sola domanda di contributo, scegliendo di presentare il progetto in forma singola o in forma aggregata.

Non possono essere ammesse a contributo i consorzi e le imprese:

- a. che si trovano nella condizione di impresa in difficoltà⁹ come definita dall'articolo 2, par. 1, punto 18, del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione;
- b. che si trovano in stato di liquidazione volontaria;
- c. che sono destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- d. i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione, o i cui direttori tecnici sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati all'articolo 94 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

⁶ Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i.

⁷ Artt.4 ter e seguenti del D.L. 10 febbraio 2009 n.5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33 e successive modifiche (Legge 23 luglio 2009 n.99 e Legge 30 luglio 2010 numero 122 di conversione del D.L. 78/2010).

⁸ Artt. 3, 45 e 48 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016.

⁹ Nel caso di PMI la definizione è stabilita ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE. La clausola non si applica ai regimi di aiuti destinati ad ovviare alle calamità naturali.

- e. qualora sussistano con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 85 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, cause di decadenza, di sospensione, o divieto previste dall'articolo 67, o tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 comma 4 del medesimo decreto.

Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifiche documentali di primo livello ai sensi dell'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000, così come modificato dall'art 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, con applicazione, nel caso di dichiarazioni mendaci, della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali, rispettivamente previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. come da ultimo rese più severe per effetto del citato articolo 264. Laddove fosse necessario, per la numerosità delle domande, l'Amministrazione regionale procederà ad effettuare verifiche a campione impiegando uno specifico software per l'estrazione di almeno il 5% dei soggetti da sottoporre a controllo.

3 Interventi e spese ammissibili

3.1 Interventi ammissibili

Ai fini del presente bando sono ammissibili i progetti volti a favorire, consolidare o potenziare la presenza delle imprese sul mercato giapponese e in quello del sud est asiatico attraverso mirate azioni di promozione e commercializzazione. I progetti per essere ritenuti ammissibili dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere realizzati in Giappone e avere ricadute e target internazionali
- b) essere finalizzati ad espandere le opportunità commerciali e/o di collaborazione industriale in Giappone e nel sud est asiatico attraverso azioni di promozione

I progetti dovranno essere presentati a valere, alternativamente, su una delle seguenti linee di intervento:

- **Linea 1 - Promozione del saper fare marchigiano nelle 6 nicchie/botteghe espositive in Padiglione Italia, in occasione della Settimana della Regione Marche (prevista dal 01-07 giugno 2025)**

La Regione Marche, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con il Padiglione Italia, avrà a disposizione per tutta la durata della settimana delle Marche 6 nicchie/botteghe espositive in cui offrire una vetrina esclusiva delle proprie maestrie manifatturiere, mescolando tecniche antiche e contemporanee. Il visitatore potrà esplorare l'abilità del saper fare marchigiano ed immergersi in un mondo di creatività fatto di tradizione e innovazione. Le nicchie/botteghe sono situate all'ingresso del Padiglione nel portico in uno spazio intitolato "PENSARE CON LE MANI": concetto che ha ispirato la narrazione di Padiglione Italia quale sintesi di sapienza e visione che è alla base del "saper fare all'italiana".

L'intervento consiste nell'allestimento e animazione di una nicchia/bottega espositiva (per le indicazioni tecniche di massima si rinvia all'APPENDICE 5) dei mestieri dove maestri d'arte, ma anche giovani artigiani di seconda generazione, designer, disegnatori tecnici potranno esibirsi di fronte ai visitatori del Padiglione. La nicchia/bottega può essere allestita anche solo con video (anche di realtà virtuale), manufatti artigianali, creazioni tessili, prototipi o prodotti industriali, modellini tridimensionali, disegni cad, cartamodelli ecc..

I settori che la Regione Marche prevede di rappresentare, per declinazione del tema "PENSARE CON LE MANI" come arte manifatturiera d'eccellenza attenta alla trasmissione del saper fare alle generazioni future, ma protesa anche verso l'innovazione (come ricerca dei materiali, design, industria 5.0.)", sono:

arredo/design; calzatura/moda; food (inteso come trasformazione alimentare); artigianato artistico; meccatronica/meccanica di precisione; aerospazio/nautica.

Con questa linea di intervento il beneficiario, in stretto raccordo con la Regione Marche e il Commissariato Expo 2025 Osaka, che forniranno tutte le indicazioni tecniche necessarie, promuoverà nella nicchia/bottega in Padiglione Italia indirettamente il proprio brand rappresentando il settore manifatturiero della Regione Marche. Potranno, comunque, essere intraprese dal beneficiario ulteriori iniziative ed azioni promozionali dirette del brand e dell'azienda.

Si precisa, inoltre, che le nicchie/botteghe espositive a disposizione delle Regioni sono n. 6. Pertanto, per la linea di intervento 1, si procederà nella selezione, sulla base della qualità del progetto e della loro rappresentatività del "saper fare", di n. 6 progetti ognuno rappresentativo di uno specifico settore produttivo marchigiano.

- **Linea 2 - Azioni di internazionalizzazione da realizzare in Giappone, in occasione di Expo 2025 Osaka.**

Le proposte progettuali devono prevedere una strategia di penetrazione commerciale da realizzare in Giappone. **Almeno una delle iniziative o degli eventi promozionali previsti nel progetto deve essere realizzato durante la Settimana della Regione Marche ad Osaka all'interno o all'esterno dell'area EXPO e/o del Padiglione Italia.**

Tali iniziative o eventi promozionali ricomprendono a titolo esemplificativo: b2b, showcooking, degustazioni, show room, sfilate, workshop, business tour, eventi conviviali, incontri d'affari, visite aziendali o ogni altra tipologia di attività mirata e occasionale volta a promuovere anche l'immagine delle Marche nei confronti di operatori specializzati esteri (buyers, partner commerciali e strategici dell'impresa, potenziali importatori, agenti, stakeholders, influencer, etc.).

I progetti devono risultare coerenti con gli ambiti di specializzazione produttiva e le traiettorie di innovazione emerse durante il processo di scoperta imprenditoriale della "Strategia regionale di specializzazione intelligente 2021-2027" indicati al link <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Marche-Innovazione/Strategia-di-Specializzazione-Intelligente-per-Ricerca-e-Innovazione>

Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021 non sono ammissibili alle agevolazioni i progetti che risultino violare il principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (DNSH), così come definito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, tenuto conto dei risultati emersi nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 2021-2027. Ai fini della verifica del rispetto del suddetto principio, si prenderà atto delle dichiarazioni rese dalle imprese in sede di presentazione della domanda ed in sede di rendicontazione.

3.2 Spese Ammissibili

Le spese ammissibili dovranno riferirsi agli interventi per cui si inoltra richiesta di contributo, essere coerenti e congrue alle finalità del progetto e funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati. Esse dovranno riguardare le seguenti tipologie di spesa, **i cui criteri sono declinati nell'Appendice A.2.**

Di seguito si trova un elenco **non esaustivo** delle spese ammissibili per ogni tipologia.

COMUNI PER LA LINEA DI INTERVENTO 1 E LA LINEA DI INTERVENTO 2.

Ogni progetto deve prevedere almeno 3 delle seguenti tipologie di spesa:

- ALLESTIMENTI: spese connesse all'allestimento dell'area, compreso il noleggio di attrezzature, le dotazioni tecniche ed elettroniche e ogni altro elemento funzionale alla realizzazione dell'intervento (compresi video allestitivi). Sono, inoltre, ricomprese anche spese per il trasporto, lo sdoganamento e l'assicurazione, strettamente funzionali all'intervento;
- CONSULENZE per la progettazione degli spazi e per la ricerca e selezione degli operatori economici. Sono ricomprese in questa voce anche le consulenze in campo digital;
- SPESE FINALIZZATE ALL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI DI PROMOZIONE. Sono ricomprese in questa categoria i servizi di hostess e interpretariato, catering e ristorazione, l'acquisto dei "Ticket/biglietti di Ingresso ad Expo 2025 Osaka" per eventuali partner commerciali, buyer, influencer ed altri operatori;
- SPESE DI VIAGGIO, VISTO, ALLOGGIO degli operatori strettamente impegnati nel progetto;
- SPESE DI MARKETING, COMUNICAZIONE e PROMOZIONE in lingua estera (brochure, inviti, newsletter, implementazione e traduzione del sito internet aziendale, social media..). Sono ricomprese in questa voce anche le spese per la realizzazione di conferenze stampa;
- SPESE GENERALI: costi diretti funzionali alla realizzazione del progetto calcolati con un tasso forfettario pari al 7% dei costi ammissibili.

ESCLUSIVAMENTE PER LA LINEA DI INTERVENTO 1

- SPESE DEL PERSONALE (maestri d'arte, designer...) impegnato nell'animazione della nicchia.

ESCLUSIVAMENTE PER LA LINEA DI INTERVENTO 2

- SPESE PER AFFITTO. L'affitto di spazi espositivi, locali uffici, spazi di co-working, sale espositive, ambienti di meeting point, show rooms ecc. (per un periodo non superiore a 6 mesi) per la realizzazione degli eventi di promozione.

Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a. spese per l'esportazione connesse ad attività in correlazione diretta con i quantitativi esportati, con l'organizzazione e la gestione di una rete di distribuzione fissa e non temporanea, o con le spese correnti dell'attività di esportazione;
- b. acquisto di beni usati;
- c. spese per la certificazione dei prodotti o per la registrazione marchio;
- d. spese relative all'acquisto o al nolo di uffici, negozi, magazzini, e quanto altro sia dedicato ad attività permanenti o alla commercializzazione dei prodotti;
- e. spese per investimenti;
- f. spese relative a cambiamenti e/o adeguamenti periodici o stagionali o altre simili attività di routine;
- g. spese per consulenze prestate per servizi continuativi o periodici, per contratti di rappresentanza e agenti di commercio, o consulenze finalizzate al funzionamento dell'impresa (es. gestione, consulenze relative all'ordinaria amministrazione, servizi regolari di consulenza legale, spese ordinarie di pubblicità), fatto salvo quanto previsto per le spese di personale e per le spese promozionali;
- h. spese relative ad investimenti necessari per conseguire gli standard imposti dalla legge o da provvedimenti equivalenti;
- i. spese per beni e impianti;
- j. spese per manutenzione ordinaria;
- k. spese per la realizzazione di opere tramite commesse interne;
- l. beni in comodato;

- m. autovetture, veicoli, mezzi di trasporto di ogni genere;
- n. imbarcazioni, natanti, draghe, pontoni/strutture/mezzi galleggianti compresi relativi macchinari e allestimenti;
- o. beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria (leasing);
- p. spese relative alla formazione del personale;
- q. spese per opere edili di qualsiasi tipo.

Alle spese sopra elencate si applicano, inoltre, i seguenti vincoli:

- le spese si intendono al netto di IVA (se non recuperabile), bolli, imposte o qualsiasi altro onere o commissione;

Non sono ammessi inoltre:

- r. i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (esempio: permuta con altri beni mobili e/o immobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
- s. la vendita e/o fatturazione di beni/servizi/consulenze all'impresa beneficiaria da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;
- t. la vendita e/o fatturazione di beni/servizi/consulenze all'impresa beneficiaria da parte dei soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi di amministrazione della stessa, o dal coniuge, o da parenti entro il primo grado in linea diretta dei soggetti richiamati;
- u. la vendita e/o fatturazione di beni/servizi/consulenze tra imprese del medesimo raggruppamento (laddove previsto);
- v. qualsiasi forma di autofatturazione.

Si precisa che gli aiuti di cui al presente bando non hanno lo scopo di sostenere direttamente le vendite in un altro Stato.

3.3 Termini ammissibilità della spesa

I progetti potranno essere avviati dalla data di pubblicazione del presente bando e, comunque, dovranno essere avviati entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui le imprese ricevono la comunicazione di concessione delle agevolazioni. In caso di partecipazione in forma aggregata, i progetti devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione e alla data di stipula e sottoscrizione dell'Accordo di partenariato e comunque entro 30 giorni dalla data in cui le imprese ricevono la comunicazione di concessione delle agevolazioni.

Per "avvio del progetto" si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento o la data di inizio delle attività del personale, a seconda di quale condizione si verifichi prima¹⁰. La data di avvio è quella indicata dall'impresa/impresa capofila nella comunicazione di accettazione degli esiti istruttori.

I progetti devono essere realizzati e conclusi entro 15 mesi successivi alla data di avvio.

Per "data di conclusione" si intende quella indicata dal beneficiario in sede di rendicontazione finale, fermo restando il limite di 15 mesi¹¹ dalla data di avvio per la realizzazione delle attività. Il progetto si intende

¹⁰ Si precisa che i lavori preparatori quali la richiesta di permessi, la realizzazione di business plan, studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

¹¹ Salvo proroghe debitamente motivate.

realizzato e concluso quando le attività sono state svolte come da progetto approvato e le relative spese sono state fatturate entro il suddetto termine, ancorché pagate e quietanzate nei 60 giorni successivi.

3.4 Intensità dell'agevolazione

Il presente bando è attuato ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 "de minimis" con un'intensità di aiuto pari al 60% .Il contributo massimo concedibile è quantificato nel seguente prospetto:

Contributo massimo concedibile		
	Linea 1	Linea 2
Impresa in forma singola/consorzio	€ 40.000,00	€ 60.000,00
Aggregazione d'impresa	€ 60.000,00	€ 100.000,00

3.5 Regole sul cumulo

Il contributo pubblico concesso ai sensi del presente bando è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) nel rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di stato ed in particolare nel rispetto delle intensità d'aiuto massime previste da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione Europea e del Regolamento (UE) n. 2831/2023 "de minimis".

Il contributo è altresì cumulabile con le agevolazioni che non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma 1 del Trattato sul Funzionamento della UE, fino a copertura massima del 100% del costo ammissibile del progetto.

3.6 Divieto di doppio finanziamento

Il "divieto di doppio finanziamento"¹² prevede che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

4 Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione con i relativi allegati richiesti dal bando, per il tramite del beneficiario, dovrà obbligatoriamente essere presentata in modalità telematica tramite sistema informativo (<https://sigef2027.regione.marche.it/web/Public/BandiAgid.aspx>), pena l'esclusione. È a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o suo procuratore in forma digitale.

¹²Art. 191 del Reg. finanziario UE 2018/1046 e ai sensi dell'art. 63 § 9 del Reg. (UE) 1060/2021, un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma

Il modello di procura speciale per la presentazione della domanda va compilato esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema informativo. La procura dovrà essere rilasciata esclusivamente per la partecipazione ai benefici previsti dal presente bando. La domanda dovrà essere presentata successivamente all'approvazione della procura stessa da parte dell'Amministrazione.

Il sistema informativo permette di accedere al contributo presentando la domanda esclusivamente entro i termini stabiliti dal bando. Le modalità per richiedere l'abilitazione al sistema sono pubblicate nella home page del sistema informativo come anche i riferimenti per la risoluzione di problemi tecnici e di contenuto. Il sistema informativo restituirà la "ricevuta di protocollazione" attestante la data e l'ora di arrivo della domanda. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo dovuta, ad eccezione di quelle presentate da enti pubblici. Gli estremi della marca da bollo dovranno essere inseriti negli appositi campi previsti nella domanda. Laddove la marca da bollo dovesse essere fisica, il richiedente dovrà stampare la ricevuta di protocollazione, e apporvi la marca, annullandola. La ricevuta dovrà essere debitamente conservata ai fini di eventuali successivi controlli.

4.2 Termini di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 11 novembre 2024 ed entro le ore 13:00 del 11 dicembre 2024. Fa fede la data della ricevuta rilasciata dal sistema informatico.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.

La domanda deve essere corredata di tutte le informazioni richieste dal bando. Saranno dichiarate irricevibili le domande:

- a. redatte e/o sottoscritte e/o inviate secondo modalità non previste dal bando;
- b. prive di sottoscrizione, sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare, tramite procedura informatica, agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati indicati.

4.3 Documentazione a corredo della domanda

Di seguito si riportano gli elementi essenziali e gli allegati che la domanda di finanziamento dovrà contenere. In ogni caso farà fede la documentazione prevista dal SIGEF in fase di 'profilazione' del bando; tale documentazione va obbligatoriamente caricata nella Piattaforma SIGEF, **pena la non ammissibilità della domanda**. Tuttavia, al fine del rispetto del principio generale nazionale e comunitario di consentire la massima partecipazione, per inadempimenti di carattere formale, la Regione Marche si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata.

Alla domanda di agevolazione dovranno essere allegati le dichiarazioni ed i documenti disponibili sul SIGEF di seguito indicati:

- a) ALLEGATO 1 - Dichiarazione dimensione di impresa
- b) ALLEGATO 2 - Cumulo aiuti di Stato
- c) ALLEGATO 3 - Dichiarazione De minimis
- d) ALLEGATO 4 - Dichiarazione di conformità rispetto al principio DNSH
- e) ALLEGATO 5 - Dichiarazioni Obbligatorie e di impegno di imprese partner (solo in caso di aggregazione)
- f) ALLEGATO 6 - Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA

Può essere presa visione del documento riferito alle linee guida per la verifica del principio del DNSH al link: https://www.regione.marche.it/portals/0/Europa_Estero/Fondi%20europei/POLITICA%20DI%20COESIONE%202021-2027/FESR%2021-27/LINEE%20GUIDA%20BANDI/Linee%20guida%20DNSH_versione%20definitiva.pdf

Inoltre:

- g) documentazione per la verifica dei requisiti di ammissibilità in caso di presentazione della domanda da parte di un'impresa straniera priva di unità operativa nella Regione Marche (*se pertinente*);
- h) per le imprese non tenute alla redazione di un bilancio conforme alla IV Direttiva CEE (es. le società di persone, società estere, ecc.) dovrà essere allegato alla domanda lo schema di bilancio, siglato in ogni pagina dal legale rappresentante, e relativo all'ultimo esercizio chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda con allegata dichiarazione, sottoscritta del legale rappresentante, con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità dello schema di bilancio alle scritture contabili aziendali. Nel caso di imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso ed approvato il primo bilancio, dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, asseverata da un revisore esterno iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in cui dovranno essere indicati i valori che le imprese stesse prevedono di contabilizzare nel bilancio relativo al primo anno di attività, illustrati da una relazione giustificativa di tali valori;
- i) per liberi professionisti allegare alla domanda di contributo il documento probatorio equivalente al certificato CCIAA in cui risulti l'attività economica;
- j) per le imprese che realizzano il progetto in forma aggregata, alla domanda deve essere allegata:
 - in caso di collaborazione non ancora costituita e formalizzata deve essere allegata una dichiarazione di intenti alla costituzione, redatta in forma di scrittura privata firmata digitalmente dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti. La copia conforme all'originale dell'Accordo di partenariato, contenente le prescrizioni indicate nell'Appendice A.3, dovrà comunque essere trasmessa in allegato alla comunicazione di accettazione degli esiti istruttori e conferma di inizio attività;
 - qualora la costituzione del raggruppamento sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda in una delle forme previste dal bando (atto notarile di contratto di rete, associazione temporanea di scopo o raggruppamento temporaneo) deve essere allegata la copia conforme all'originale dell'Accordo di partenariato ed atto integrativo contenente le prescrizioni indicate nell'Appendice A.3.
- k) per i consorzi:
 - Atto costitutivo e statuto.

4.4 Documentazione incompleta e integrativa

Qualora per lo svolgimento dell'istruttoria sia necessario acquisire nuovi dati, informazioni, documentazione per la prosecuzione della verifica, al richiedente è inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti, dati, informazioni da integrare.

La richiesta d'integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche concernenti il contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario. Le integrazioni dovranno essere trasmesse entro 10 giorni lavorativi consecutivi dalla richiesta. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa in modo esauriente entro la suddetta tempistica, si procederà in base agli elementi disponibili.

5 Istruttoria, criteri e modalità di valutazione

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'iter procedimentale della selezione delle domande si articola nelle seguenti fasi:

1. **istruttoria di ammissibilità:** sarà svolta da un nucleo di lavoro composto da collaboratori regionali nominato con apposito atto del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico successivo alla pubblicazione del presente bando nel BUR della Regione Marche; in relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate: la completezza della domanda, la coerenza con i criteri di ammissibilità, il rispetto dei requisiti e le eventuali cause di inammissibilità che impediscono al progetto di accedere alla valutazione;
2. **valutazione:** i progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati sulla base degli specifici criteri di selezione e di premialità di cui ai paragrafi 5.2 e 5.3, approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 203 del 22.02.2023 **e tenuto conto delle indicazioni provenienti da Commissario Generale per EXPO 2025 Osaka;** per l'attività di valutazione, la struttura si avvarrà di una Commissione di valutazione ad hoc nominata con decreto del Direttore del Dipartimento "Sviluppo economico" successivo alla pubblicazione del presente bando nel BUR della Regione Marche, costituita da membri interni eventualmente integrata da esperti esterni di comprovata competenza specialistica o del Comitato di valutazione nominato con DGR n. 1389 del 25/09/2023 e s.m.i.;
3. **approvazione graduatorie:** con decreto del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico verrà approvata la graduatoria.

5.2 Criteri di selezione

La valutazione dei progetti viene espletata nelle modalità e secondo i criteri di seguito indicati:

MACRO CRITERIO A. QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (PESO 40)						
Criterio	Peso	Modalità di assegnazione dei punteggi	Punteggio massimo	Punteggio (Xa)	Punteggio normalizzato (Xa/Punteggio massimo Xa) =Ya	Punteggio ponderato (Ya*Peso) =Za
Qualità della proposta progettuale (intesa come fattibilità tecnica, rilevanza dei risultati attesi e grado di innovazione)	20	0-10	10			
Ampiezza e significatività della partnership attivata anche in termini di integrazione/complementarietà delle diverse competenze coinvolte ed eventuale dimensione transnazionale	10	0-10	10			
Validità dell'approccio metodologico e organizzativo	10	0-10	10			

Totale Macro Criterio A			
-------------------------	--	--	--

MACRO CRITERIO B. EFFICACIA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (PESO 60)						
Migliore posizionamento in termine di incremento delle quote di mercato e/o ingressi nei mercati consolidati o su nuovi mercati inteso in termini di strategia di ingresso o di miglioramento posizione sul mercato Giapponese e nel sud est asiatico	30	0-10	10			
Presenza di azioni di diffusione nella Regione Marche delle attività realizzate e dei risultati raggiunti anche in termini di presenza sui social, realizzazione di storytelling e altri strumenti di diffusione	20	0-10	10			
Coinvolgimento di nuove figure professionali, anche temporanee, quali Export Digital Manager o Temporary Export Manager	10	0-10	10			
Totale Macro Criterio B						
Totale A e B						

Saranno ammissibili a finanziamento i progetti che avranno raggiunto un punteggio complessivo di almeno 60/100.

In sede di valutazione si potranno operare dei tagli alle voci di spesa non coerenti con le finalità e le attività previste dal bando e ridimensionare le spese che verranno giudicate sovrastimate rispetto alle attività da svolgere.

5.3 Criteri di priorità

In caso di parità di punteggio i progetti verranno ordinati sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda sulla piattaforma SIGEF (fa fede la data della ricevuta rilasciata dal sistema informatico).

5.4 Approvazione della graduatoria

Il Dipartimento Sviluppo Economico, di norma entro il 90° giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, subordinatamente al risultato dell'interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, provvede all'approvazione del decreto dirigenziale contenente l'elenco degli ammessi a finanziamento, definendo per ogni progetto la spesa ammessa e le agevolazioni spettanti, degli ammessi ma non finanziati per insufficienza di fondi e degli esclusi indicando per questi ultimi la relativa motivazione.

Indipendentemente dalla posizione in graduatoria, con riguardo alle proposte per la Linea 1 (Promozione del saper fare marchigiano nelle 6 nicchie/botteghe espositive in Padiglione Italia in occasione della Settimana della Regione Marche) verranno finanziate le prime 6 proposte ammissibili che rappresentino i 6 diversi settori produttivi marchigiani. Verrà finanziato il primo progetto ammesso in ordine di graduatoria per

ognuna delle 6 nicchie; la Regione Marche, nel caso alcune nicchie dovessero rimanere scoperte, potrà decidere di assegnare le stesse seguendo l'ordine di graduatoria.

La Regione, tramite funzionalità del sistema informativo SIGEF, comunica all'impresa beneficiaria o al consorzio gli esiti istruttori, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere non ammissibile la domanda di norma entro il 15° giorno successivo alla data di approvazione della graduatoria.

I progetti risultanti ammissibili in graduatoria, ma non finanziabili o finanziabili parzialmente per carenza di risorse disponibili, potranno eventualmente essere soddisfatti, attraverso l'utilizzo di economie di gestione derivanti da revoche, rinunce, minori spese o sopraggiunte disponibilità finanziarie.

L'intervento deve essere confermato dall'impresa/impresa capofila o dal consorzio mediante comunicazione di accettazione degli esiti istruttori e conferma di inizio attività, compilata sull'apposito modello e presentata, tramite funzionalità del sistema informativo SIGEF, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di concessione delle agevolazioni.

Per le aggregazioni, alla comunicazione di accettazione del contributo andrà allegata la copia conforme all'originale dell'Accordo di partenariato, contenente le prescrizioni indicate nell'Appendice A.3, e conferma di inizio attività, nei casi previsti al punto 4.3 lettera k.

La dichiarazione di decadenza per mancato invio della comunicazione di accettazione verrà fatta d'ufficio senza avviare il procedimento di revoca di cui all'art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i.

Il beneficiario deve comunicare, all'atto di accettazione del contributo, la data di avvio del progetto ed allegare il documento da cui far partire l'ammissibilità delle spese.

5.5 Cause di non ammissione

Le domande di partecipazione saranno considerate non ammissibili nel caso di:

- a) domanda non inoltrata secondo le modalità procedurali stabilite dal bando (domanda irricevibile);
- b) mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando;
- c) progetto non conforme a quanto stabilito dal bando;
- d) mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda;
- e) verifica della presenza di dati, notizie o dichiarazioni inesatti ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili alle imprese e non sanabili, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

6 Modalità di rendicontazione della spesa

6.1 Rendicontazione delle spese

La rendicontazione delle spese deve essere effettuata dall'impresa beneficiaria/capofila sulla piattaforma informatizzata SIGEF, all'indirizzo <https://sigef2027.regione.marche.it/web/Public/BandiAgid.aspx>, entro il 60° giorno successivo alla data di chiusura del progetto¹³.

6.2 Monitoraggio e gestione dei flussi di dati

Il beneficiario ha l'obbligo di caricare su SIGEF le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico garantendo la correttezza, l'affidabilità e la congruenza ed il costante aggiornamento dei dati in relazione all'operazione di competenza.

¹³ Salvo casi adeguatamente motivati.

Gli indicatori¹⁴ che dovranno essere completati all'interno del sistema informativo SIGEF in fase di presentazione della domanda di contributo e in sede di rendicontazione finale dal beneficiario, sono i seguenti:

- RCO01 Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese);
- RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni;
- RCO04 Imprese beneficiarie di un sostegno non finanziario;
- RCRO2 Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari);

6.3 Modalità di erogazione dell'aiuto

Il contributo concesso viene liquidato fino ad un massimo di tre tranches a seguito di specifica richiesta inviata dalle imprese beneficiarie, tramite la piattaforma informativa SIGEF, secondo le modalità ed entro i termini di seguito indicati, compatibilmente con le tempistiche del bilancio regionale:

- 1) richiesta di anticipo (facoltativa) pari al 40% del contributo concesso, entro 90 giorni dall'avvio del progetto (salvo richieste espressamente autorizzate dal RdP), previa stipula di apposita garanzia fideiussoria;
- 2) richiesta di liquidazione a titolo di acconto (facoltativa) per il primo Stato di Avanzamento Lavori (1 SAL) di norma entro il 183° giorno (6 mesi) successivo alla data di avvio del progetto, secondo le seguenti percentuali:
 - a. fino ad un max del 40% del contributo concesso (se si è richiesto l'anticipo);
 - b. dal 40% all'80% del contributo concesso (se non si è richiesto l'anticipo);
- 3) richiesta di liquidazione a titolo di saldo (obbligatoria);

previa presentazione e relativa verifica della relazione tecnica intermedia/finale e della rendicontazione delle spese effettuata in base ai criteri stabiliti nell'Appendice A.2.

La relazione dovrà indicare le attività svolte, i risultati raggiunti, le eventuali criticità operative e tecnologiche affrontate, le soluzioni adottate, le eventuali variazioni intervenute e gli eventuali scostamenti rispetto al programma originariamente approvato.

Il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Marche provvederà alla liquidazione del contributo di norma entro l'80° giorno successivo alla data di invio della richiesta subordinatamente all'espletamento dei seguenti adempimenti:

- verifica della relazione tecnica della rendicontazione finanziaria in termini di spese effettivamente pagate e debitamente giustificate e della documentazione certificativa di spesa attestante la realizzazione del programma di investimento;
- verifica della regolarità rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa. Nel caso dal DURC emerga irregolarità contributiva non sarà possibile procedere alla liquidazione del contributo prima che l'impresa beneficiaria abbia adempiuto alla relativa regolarizzazione. Qualora l'impresa beneficiaria non provveda alla regolarizzazione, l'Amministrazione regionale può agire in compensazione, riducendo il valore del contributo nella misura dell'importo da corrispondere direttamente all'INPS o all'INAIL per sanare l'irregolarità;
- verifica mediante visura camerale della localizzazione dell'unità operativa nel territorio della Regione Marche (se non verificato prima);
- verifica ex post del rispetto del principio DNSH in fase di richiesta di liquidazione del saldo finale.

¹⁴ Per ulteriori eventuali approfondimenti consultare il documento disponibile al link https://www.valutazionecoesione.it/attivita-di-sistema/doc/2022_05_30_fiche_tradotte_IT.pdf.

- verifica dell'ottemperanza degli obblighi in materia di visibilità e comunicazione, previsti dall'art. 50 del Reg. (UE) 1060/2021, di cui al paragrafo 8.1. A tal fine il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento la documentazione attestante l'esposizione dell'emblema dell'Unione, che deve figurare in maniera prominente, e che evidenzi il sostegno finanziario ricevuto (es. screenshot della pagina del sito web).

Il beneficiario dell'agevolazione è l'impresa o il consorzio o, in caso di partecipazione in forma aggregata, le singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte. I titoli di spesa pertanto dovranno essere intestati a ciascuna impresa come da piano finanziario approvato.

In caso di progetti presentati in forma aggregata il contributo viene liquidato all'impresa capofila in base alle spese effettivamente sostenute (pagate e quietanzate) dalle imprese del raggruppamento per la realizzazione del programma di investimento. L'impresa capofila ha l'obbligo di trasferire, **entro 10 giorni** dalla data di accredito del contributo presso la banca prescelta, le quote parti dello stesso alle altre imprese partecipanti al programma di investimento. Al fine di consentire la relativa certificazione, tali imprese, entro e non oltre il termine di **10 giorni** dall'accredito, devono giustificare con apposita quietanza da trasmettere all'impresa capofila l'avvenuta riscossione della quota parte del contributo. Quest'ultima, nei **cinque giorni** successivi al ricevimento di tutte le quietanze, provvede ad inoltrarle tramite il sistema informatico SIGEF.

6.4 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

Alla richiesta di liquidazione dell'anticipazione occorre allegare la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in formato digitale di importo pari all'anticipo richiesto, ai sensi dell'art. 91 de Regolamento (UE) n. 1060/2021.

La garanzia può essere rilasciata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla legge n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa (iscritti all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (c.d. "Albo Unico"). Sono inclusi nell'elenco gli stessi Confidi vigilati. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica, ex D.lgs. 141/2010.

La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall'Autorità di Gestione di cui al modulo scaricabile dal Sigef.

7 Controlli, varianti e revoche

7.1 Controlli

Il programma di investimento ammesso a cofinanziamento ai sensi del presente bando può essere sottoposto a verifica amministrativa o in loco da parte della Struttura regionale su tutte le spese rendicontate dal/dai soggetti beneficiari.

Il programma può essere altresì campionato ai fini dei controlli svolti dall'Autorità di Audit.

Sono infine possibili ulteriori verifiche da parte di altri organi competenti (Commissione europea, Guardia di Finanza ecc.).

7.2 Varianti

Il progetto dovrà essere realizzato in conformità a quello approvato e ammesso alle agevolazioni. Sono, tuttavia possibili le seguenti variazioni ordinarie sul progetto, da comunicare (anche in sede di relazione intermedia/finale) ma che non necessitano di una espressa autorizzazione:

- a) variazioni per ogni singola tipologia di spesa fino ad uno scostamento non superiore al 10% dell'importo ammesso, sempre nel rispetto dei limiti percentuali stabiliti dal bando, fermo restando il limite massimo dell'importo di contributo concesso per la realizzazione del progetto;
- b) sostituzione di taluno dei beni/fornitori previsti nel progetto con altri beni/fornitori simili e/o equivalenti.

Le proposte di variazioni non ordinarie, e che comportano scostamenti superiori al limite del 10% di cui sopra, devono invece essere adeguatamente motivate ed inoltrate tramite la funzionalità prevista sul SIGEF non oltre la data di conclusione dello stesso. La struttura competente comunica formalmente al soggetto beneficiario l'esito della valutazione entro 30 giorni solari dal ricevimento della richiesta di variazione. Eventuali ritardi nella risposta non vanno interpretati con la regola del "silenzio assenso".

La richiesta dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originali e l'impianto complessivo del progetto ammesso. Qualora la somma delle spese sostenute e ritenute congrue, pertinenti ed ammissibili, comporti una riduzione della spesa maggiore del 40% si procederà alla revoca del contributo. Qualora la spesa finale documentata risulti superiore all'importo ammesso, ciò non comporterà aumento del contributo da liquidare.

I beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente tramite SIGEF operazioni straordinarie di impresa (cessione o conferimento d'azienda, fusione, scissione, ecc.), cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate alla realizzazione degli interventi, nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della domanda e relativo ai requisiti soggettivi dell'impresa che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per l'ammissione al contributo.

Il cambio di ragione sociale o di forma giuridica non è considerata operazione straordinaria.

L'Amministrazione Regionale decide, entro 30 gg. solari, sull'ammissibilità di tale operazione sulla base della sussistenza dei medesimi requisiti di ammissibilità e di selezione previsti dal bando in capo al nuovo soggetto subentrante e purché non siano pregiudicate le finalità perseguite con il progetto presentato e/o cofinanziato.

A tal fine l'Amministrazione può richiedere agli interessati tutta la documentazione integrativa necessaria. L'accoglimento delle modifiche di cui al presente punto non va interpretato con la regola del "silenzio-assenso".

Si precisa, inoltre, che le operazioni straordinarie di impresa sono ammesse a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando, continui ad esercitare l'attività e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. Le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, possono essere trasferite - previa apposita domanda di trasferimento - al soggetto subentrante.

A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.

Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrato sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro un termine congruo dalla data dell'evento e secondo le modalità sopra descritte.

Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.

La revoca delle agevolazioni è disposta qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti e/o qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.

Per procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Sono ammissibili variazioni del partenariato approvato compresi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario. Il soggetto giuridico può essere modificato per effetto delle suddette dinamiche societarie di carattere straordinario. Qualora uno dei partner esca dall'aggregazione, i partner rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente nel rispetto delle soglie massime previste dal bando, fornendo alla Regione Marche una descrizione dettagliata delle stesse e della nuova ripartizione delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato. In alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano le caratteristiche di eleggibilità previste dal bando. I partner che intendono entrare in sostituzione sono obbligati a fornire tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle. Le attività già sostenute ma non rendicontate dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato.

Le variazioni della composizione del partenariato devono essere motivate e richieste dalla capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partner che intendono subentrare e devono essere inoltrate tramite SIGEF.

In ogni caso è obbligatoria la modifica dell'atto costitutivo/integrativo con cui è stata formalizzata l'aggregazione.

Le eventuali variazioni successive alla liquidazione del contributo che dovessero rendersi necessarie nel periodo dei tre anni dalla conclusione dell'operazione devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione regionale purché siano conformi al vincolo di stabilità e siano coerenti con gli obiettivi dell'investimento cofinanziato originariamente. In tal caso i beni acquisiti in sostituzione non potranno essere cofinanziati e non devono aver ricevuto un altro finanziamento. Le eventuali variazioni soggettive (es. subentri, fusioni) che dovessero intervenire nel periodo dei tre anni dalla conclusione dell'operazione devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione regionale che deciderà nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 art. 65 sulla stabilità delle operazioni.

7.3 Proroghe

Il Beneficiario è tenuto a limitare il più possibile il ricorso ad istanze di proroga.

L'istanza di proroga, debitamente motivata, deve essere presentata, tramite funzionalità del sistema informativo, entro un termine congruo di norma pari ad almeno 20 gg lavorativi prima della scadenza del termine di conclusione del progetto.

La proroga non potrà superare i 3 mesi oltre il termine previsto per la conclusione del progetto, fatto salvo il termine ultimo di ammissibilità delle spese previsto dalla normativa di riferimento.

La richiesta di proroga si intende accolta salvo che la Regione Marche entro 10 giorni non manifesti parere contrario.

In caso di positivo accoglimento il beneficiario è tenuto a modificare il termine di scadenza della eventuale garanzia fideiussoria richiesta per l'erogazione dell'anticipo.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, sono comunque fatte salve le spese sostenute fino al termine di ammissibilità originariamente stabilito, purché il progetto possa essere ritenuto funzionale e funzionante. Nei suddetti casi il contributo pubblico è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili sostenute entro il termine di ammissibilità originariamente stabilito.

7.4 Sospensioni

Nel caso di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo che determini una interruzione nell'attuazione del programma, con specifico riferimento all'avanzamento della spesa o di

parte di essa, il beneficiario può presentare alla Struttura regionale competente apposita istanza di sospensione. La predetta istanza deve essere dettagliata e motivata, con specifica menzione della diretta connessione tra il procedimento giudiziario o il ricorso amministrativo richiamato e l'interruzione nell'avanzamento della spesa o di parte di essa. Il beneficiario è altresì tenuto a fornire all'Amministrazione regionale informazioni costantemente aggiornate sullo sviluppo del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo richiamato.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di ammettere la predetta istanza di sospensione.

7.5 Rinuncia

La rinuncia degli impegni assunti con la domanda è sempre possibile, a partire dalla data di presentazione della domanda e durante tutto il periodo d'impegno.

La rinuncia va trasmessa al responsabile del procedimento tramite sistema SIGEF.

7.6 Revoche e procedimento

I contributi concessi sono revocati dalla Regione Marche nei seguenti casi:

- a. rinuncia al contributo;
- b. mancato rispetto dei termini previsti dal bando per la realizzazione del programma, salvo proroghe debitamente giustificate e autorizzate;
- c. mancata rendicontazione entro i termini previsti dal bando, salvo proroghe debitamente giustificate e autorizzate;
- d. mancato invio della comunicazione di accettazione del contributo e di conferma inizio attività entro i termini previsti dal bando;
- e. violazione dell'obbligo di stabilità delle operazioni (salvo che non sia dovuta a fallimento non fraudolento) previsto dall'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021¹⁵;
- f. parziale realizzazione del programma di investimento, attestata dalla riduzione della spesa effettivamente sostenuta e ammessa superiore del 40% della spesa originariamente ammessa a contributo;
- g. nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false e/o mendaci o qualora si riscontri la presenza di irregolarità che investono il complesso delle spese rendicontate;
- h. qualora il beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, non abbia provveduto alla regolarizzazione entro la data di pagamento di ciascuna tranche del contributo¹⁶.

La Regione Marche può altresì disporre la revoca dei contributi concessi:

- i. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti rispetto agli obblighi previsti nel bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;
- j. nei casi di diminuzione del punteggio acquisito dai soggetti beneficiari in graduatoria che comporti la fuoriuscita degli stessi dal range dei beneficiari;
- k. qualora vengano meno i requisiti di ammissibilità previsti nel bando, ivi compreso il mancato adempimento al principio DNSH, ad esclusione del requisito dimensionale d'impresa¹⁷;

¹⁵ Ai sensi dell'art. 65, comma 1 del Regolamento UE 1060/2021 il rimborso da parte dello Stato membro dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.

¹⁶ D.P.C.M. 23-05-2007- Clausola "Deggendorf" (sentenza del Tribunale di Primo Grado, del 13 settembre 1995 in cause riunite T-244/93 e T-486/93 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH).

¹⁷ Il passaggio dalla condizione di PMI a grande impresa a seguito di processi di crescita interna o di operazioni di acquisizione e fusione effettuate dall'azienda beneficiaria stessa, non è considerato una perdita di requisito di PMI

- I. Superamento delle percentuali previste (regola del cumulo), superamento del 100% per agevolazioni fiscali (doppio finanziamento).

Il verificarsi di condizioni che, in seguito alla concessione del contributo, determinino una situazione di difficoltà d'impresa ai sensi del regolamento (in particolare il sopravvenire di procedure concorsuali) non costituisce motivo di revoca.

La Regione Marche, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai soggetti beneficiari¹⁸ l'avvio del procedimento di revoca e assegna il termine di 10 giorni solari, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea.

La Regione, esaminata tale documentazione e acquisito ogni ulteriore elemento di giudizio, formula le proprie osservazioni conclusive in merito entro 30 giorni solari successivi al ricevimento della comunicazione stessa.

Qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, la Regione procederà all'adozione del decreto di revoca del contributo concesso e all'invio dello stesso al Beneficiario tramite sistema informativo. Contestualmente procederà all'eventuale recupero delle somme erogate.

Nel decreto di revoca e recupero vengono assegnati 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento per la restituzione delle somme dovute, maggiorate degli interessi, delle spese e delle eventuali sanzioni¹⁹.

Qualora il beneficiario non restituisca nei termini assegnati la somma indebitamente percepita, anche nel caso in cui siano state inutilmente esperite eventuali procedure di compensazione e/o di rivalsa sull'organismo fideiussore il RdP provvederà ad informare la Struttura regionale competente in materia di recupero coattivo, al fine dell'avvio delle relative procedure nei confronti del beneficiario e/o dell'eventuale organismo fideiussore.

Si evidenzia che i casi di irregolarità saranno soggetti a specifica segnalazione all'Organismo per la Lotta Antifrode dell'Unione Europea (O.L.A.F.).

8 Obblighi del beneficiario

8.1 Obblighi inerenti alla partecipazione ed in materia di visibilità e comunicazione

I beneficiari del bando sono impegnati ad aderire alla regia ed al coordinamento della Regione Marche riguardo alle strategie di comunicazione e di promozione delle iniziative, nonché alla realizzazione di un calendario regionale di eventi comuni. Ciò è volto a ottimizzare gli interventi in preparazione della Settimana della Regione Marche di Expo 2025 e a potenziare l'impatto delle azioni promozionali.

In merito alla linea di intervento 1, i beneficiari si impegnano ed accettano che l'allestimento delle nicchie sarà fatto in stretto raccordo con la Regione Marche e il Commissariato Expo 2025 Osaka, i quali forniranno tutte le indicazioni tecniche necessarie, e che promuoveranno nella nicchia/bottega in Padiglione Italia indirettamente il proprio brand rappresentando il settore manifatturiero della Regione Marche.

I beneficiari del contributo sono tenuti altresì al rispetto degli obblighi in materia di visibilità e comunicazione, previsti dall'art. 50 del Reg. (UE) 1060/2021.

In particolare, i beneficiari del contributo sono tenuti a:

- fornire, sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

¹⁸ Artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i;

¹⁹ Art. 55 della Legge Regionale 29 aprile 2011, n. 7 (Revoca degli interventi di sostegno alle imprese).

- apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- per operazioni il cui costo supera 500.000,00 EUR: esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate;
- per le operazioni il cui costo non supera i 500.000,00 EUR: esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;
- per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000,00 EUR, organizzare un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile

Nel portale della regione Marche, all'indirizzo <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Per-i-beneficiari/Linee-guida-per-i-beneficiari-21-27>, sono disponibili:

- le Linee guida per la comunicazione delle operazioni per i beneficiari dei fondi FESR e FSE + 21-27. Queste forniscono indicazioni precise sugli obblighi in materia di comunicazione e visibilità;
- il Format per la creazione online di targhe, cartelle e poster.

Il beneficiario del contributo avrà, inoltre, l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati in ambito PR FESR.

Si richiederà inoltre ai potenziali beneficiari e ai beneficiari di collaborare alla rilevazione del loro grado di soddisfazione in merito ai servizi di supporto forniti attraverso il portale www.europa.marche.it e le altre attività di comunicazione relative al PR FESR della regione Marche.

La Regione Marche fornisce assistenza ai beneficiari nell'attuazione degli obblighi di comunicazione scrivendo a europa@regione.marche.it, sezione "L'esperto risponde".

Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Reg. (UE) 1060/2021, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (art. 49 par 3, 4 e 5).

8.2 Obblighi connessi alla rendicontazione

I beneficiari dei contributi devono:

- rendicontare secondo le modalità e i termini stabiliti nel bando;
- garantire che le spese dichiarate siano reali e che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione dell'operazione;
- dichiarare di non avere ricevuto aiuti incompatibili o di avere provveduto al loro rimborso secondo le normative nazionali e comunitarie vigenti;

- conservare, in base alla normativa vigente, tutti i documenti relativi all'operazione sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati²⁰, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta. Secondo quanto previsto dall'art. 82 comma 1 del Reg. (UE) 1060/2021 tale documentazione deve essere conservata al livello opportuno per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario. Tali termini possono essere sospesi nei casi in cui sia stato avviato un procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione;
- comunicare all'Amministrazione regionale l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni devono essere prontamente comunicate all'Amministrazione regionale;
- assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati, nei casi di controllo. In tali occasioni, il beneficiario è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, degli eventuali Organismi Intermedi e dell'Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati dell'Unione europea;
- assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative all'operazione ai sensi dell'art. 74 comma 1 lett. a.i) del Regolamento (UE) n. 1060/2021. Ove possibile, è, inoltre, preferibile il ricorso a fatturazione separata, specificatamente dedicata al programma di investimento per il quale è stato concesso il contributo;
- apporre, su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, la dicitura/timbro indelebile con la seguente frase: *“Documento contabile finanziato a valere sul PR Marche FESR 2021/2027 – OS 1.3 – Azione 1.3.4 – Quota della spesa ammessa imputata al progetto e rendicontata pari a Euro di cui Contributo pubblico concesso pari a Euro”*;
- in caso di fatturazione elettronica, indicare il CUP, il titolo del progetto e il riferimento al programma sull'oggetto della fattura; fatture con codice CUP errato o mancante non saranno accettate dall'Amministrazione. In deroga al punto precedente, laddove non sia possibile utilizzare un sistema di fatturazione elettronica, si provvederà ad apporre timbro con estremi del progetto o in alternativa dichiarazione di atto notorio in cui si attesti che le spese rendicontate non siano state e/o non saranno utilizzate per ottenere altri finanziamenti pubblici. Inoltre in caso di fatturazione elettronica è possibile integrare elettronicamente la fattura iniziale secondo le modalità indicate dalla Circolare 14/E 2019 dell'Agenzia delle Entrate

8.3 Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni

Ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi²¹, il beneficiario è tenuto al rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni: deve rimborsare il contributo fornito dal PR MARCHE FESR 2021/2027 laddove, entro tre anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- b) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
- c) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebolito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico.

²⁰ Ai sensi dell'art. 19, par.4, del Reg. CE 1828/2006 per “supporti comunemente accettati” si intendono: fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di documento originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico.

²¹ Negli altri casi si applicano le eventuali norme e scadenze previste per gli aiuti di stato applicabili.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dall'Amministrazione regionale in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano qualora la cessazione di un'attività produttiva sia causata da un fallimento non fraudolento.

8.4 Obblighi di comunicazione del beneficiario verso l'amministrazione

Il beneficiario deve:

- comunicare l'accettazione del contributo entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento;
- comunicare eventuali variazioni riguardanti i dati indicati in sede di presentazione della domanda;
- dare immediata comunicazione formale in caso di rinuncia al contributo;
- dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il programma di investimento;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale eventuali variazioni progettuali, richieste di varianti e di eventuale proroga;
- comunicare, se pertinente, all'Amministrazione regionale il grado di conseguimento degli obiettivi fissati per il progetto, quantificando gli indicatori fisici di realizzazione al momento di presentazione della domanda, alla conclusione del progetto nonché dietro puntuale richiesta dell'Amministrazione regionale;
- dare tempestiva comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati sui quali l'Amministrazione Regionale dovrà disporre i pagamenti dei contributi;
- comunicare altri eventuali aiuti ricevuti successivamente alla data di presentazione della domanda e fino alla data della eventuale concessione ai sensi del presente bando;
- fornire tutte le ulteriori informazioni e dati che verranno richiesti dall'Amministrazione regionale in relazione alla presente domanda di contributo;
- comunicare alla Regione eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa ed ogni altro elemento di interesse della Regione stessa.

8.5 Rispetto della normativa

Il beneficiario con riferimento alla normativa deve:

- rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando;
- garantire il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.)
- garantire che le operazioni cofinanziate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione.
- nel caso in cui il beneficiario sia una start up o una impresa priva di unità operativa nella regione Marche all'atto della presentazione della domanda è obbligato ad istituire la sede legale e/o operativa entro la prima erogazione del contributo.

9 Pubblicità del bando

Ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, il presente bando, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, verrà pubblicato, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR), anche su siti internet <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/marche-innovazione> e <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei>.

Il bando verrà inoltre trasmesso alle parti economico sociali maggiormente rappresentative del territorio regionale in modo da garantire una capillare informazione.

10 Disposizioni finali

10.1 Diritto di accesso

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata all'Amministrazione regionale, con le modalità di cui all'art. 25 della Legge 241/90.

10.2 Procedure di ricorso

È ammesso ricorso nei termini di legge al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario.

10.3 Trattamento dati personali

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente per le finalità del presente bando, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

I dati personali saranno trattati dalla Regione Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunemente automatizzati.

Qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il delegato al trattamento è il Direttore del Dipartimento "Sviluppo economico" della Regione Marche Dott.ssa Stefania Bussoletti. La casella di posta elettronica certificata a cui indirizzare eventuali questioni relative al trattamento dei dati è regione.marche.sviluppoeconomico@emarche.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona; rpd@regione.marche.it.

10.4 Disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 49 comma 3 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco pubblico dei beneficiari.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), utilizzando apposita funzionalità del sistema informativo, ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), utilizzando apposita funzionalità del sistema informativo SIGEF. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BUR le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

11 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

12 Appendici e allegati

Appendici al bando

APPENDICE A.1: ELENCO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NON AMMISSIBILI

APPENDICE A.2: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI, LA RENDICONTAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

APPENDICE A.3: PRESCRIZIONI DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO

APPENDICE A. 4: SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

APPENDICE A.5: SCHEDA TECNICA DELLE NICCHIE/BOTTEGHE

Allegati disponibili sulla piattaforma informatizzata SIGEF (sezione "AREA PUBBLICA – download modulistica") in fase di presentazione della domanda:

ALLEGATO 1 - Dichiarazione dimensione di impresa

ALLEGATO 2 - Cumulo aiuti di Stato

ALLEGATO 3 – Dichiarazione De minimis

ALLEGATO 4 - Dichiarazione di conformità rispetto al principio DNSH

ALLEGATO 5 - Dichiarazioni Obbligatorie e di impegno di imprese partner (solo in caso di aggregazione).

ALLEGATO 6 - Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA

Può essere presa visione del documento riferito alle linee guida per la verifica del principio del DNSH al link:
https://www.regione.marche.it/portals/0/Europa_Estero/Fondi%20europei/POLITICA%20DI%20COESIONE%202021-2027/FESR%2021-27/LINEE%20GUIDA%20BANDI/Linee%20guida%20DNSH_versione%20definitiva.pdf

Successivamente alla presentazione della domanda:

ALLEGATO 7 – Comunicazione di accettazione degli esiti istruttori;

ALLEGATO 8 – Relazione intermedia/finale dell'intervento realizzato;

APPENDICI

APPENDICE A.1: ELENCO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NON AMMISSIBILI

Attività economiche non ammissibili a ricevere aiuti secondo il regolamento 2831/2023 “de minimis”

In conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti dalla normativa comunitaria applicabile, possono presentare domanda e ricevere l'agevolazione in applicazione del regolamento 2831/2023 “de minimis”, le imprese che hanno le caratteristiche evidenziate nel Bando, ad eccezione delle imprese riconducibili ai settori:

- a. della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b. della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c. della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d. della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 1. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 2. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Altresì non possono essere concessi aiuti:

- e. per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- f. subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

Se un'impresa operante in uno dei settori di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del presente bando o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente bando, l'aiuto potrà essere concesso a condizione che il beneficiario dimostri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano dell'aiuto. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori esclusi siano separate da quelle ammissibili, non si potrà procedere alla concessione del contributo ai sensi del suddetto regolamento.

APPENDICE A.2: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI, LA RENDICONTAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

1. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI

Le spese sostenute dai beneficiari dovranno essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Sono ammissibili alle agevolazioni i titoli di spesa emessi dalla data di avvio del progetto alla data di conclusione dello stesso, fermo restando che le relative spese possono essere pagate e quietanzate entro i successivi 60 giorni.

Per tutte le spese fatturate è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario. Solo nei casi in cui l'IVA è un costo per l'impresa beneficiaria, la stessa potrà essere conteggiata ai fini della rendicontazione della spesa.

I costi dovranno derivare dalla documentazione probatoria relativa, da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza al progetto.

I costi dovranno essere congrui, in relazione a ragionevoli valutazioni di mercato e rispettare i principi di una corretta gestione finanziaria per quanto riguarda il rapporto costi/benefici. In particolare dovranno essere:

- adeguati qualitativamente e quantitativamente al progetto ed alle risorse professionali allo stesso dedicate;
- proporzionati rispetto al totale della spesa sostenuta.

La determinazione dei costi e delle spese avverrà in base alle tipologie ed ai criteri di seguito indicati.

I. Servizi, compresi i servizi di consulenza

Questa categoria comprende le spese per l'acquisizione di servizi (per gli allestimenti, organizzazione e realizzazione di eventi di promozione, marketing, comunicazione e promozione, affitti), compresi quelli di consulenza esterna specialistica, strettamente necessari per la realizzazione del progetto. I servizi in questione non devono essere continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Sono ricomprese in questa voce le spese per le verifiche di conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione Europea (2021/ C 58/01) sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" ("Do no significant harm – DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020.

Per ogni servizio e consulenza dovrà essere stipulato apposito contratto scritto, anche nella forma di semplice scrittura privata, in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la coerenza dell'attività consulenziale con il progetto, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti.

L'acquisizione dei servizi e delle consulenze deve avvenire da fonti esterne all'impresa beneficiaria e senza vincoli di parentela entro il primo grado in linea diretta dei titolari/soci/amministratori dell'impresa stessa indipendentemente dalla natura del rapporto posto in essere e alle normali condizioni di mercato, ossia le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non devono differire da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non devono contenere alcun elemento di collusione.

I costi per attività di servizi e consulenza svolte dall'amministratore unico o dai soci non possono essere ammessi indipendentemente dalla natura del rapporto posto in essere.

Non sono ammessi i costi di servizi e consulenza per la gestione del progetto.

Per ogni prestazione di terzi di carattere esecutivo destinata al progetto, il costo sarà determinato in base alla fattura.

II. Acquisto materiali e forniture e prodotti analoghi

Spese per materiali, forniture acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, direttamente imputabili al progetto. Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

III. Spese generali

Costi diretti funzionali alla realizzazione del progetto calcolati con un tasso forfettario pari al 7% dei costi ammissibili.

IV. Spese del personale

In questa categoria rientra solo il personale (maestri d'arte, designer...) impegnato nell'animazione della nicchia/bottega espositiva in Padiglione Italia. Qualora si tratti di personale dipendente, potrà essere riconosciuta, oltre l'importo derivante dal costo orario per il numero delle ore risultanti da timesheet, anche un'indennità di missione o giornaliera. La spesa di indennità potrà essere riconosciuta anche come premio di produzione.

2. CRITERI PER LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLE SPESE

Le spese sostenute dai beneficiari dovranno essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Le fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente, in funzione dell'oggetto per cui è richiesta l'ammissibilità della spesa, debbono riportare in modo analitico l'indicazione dei beni o la chiara descrizione della tipologia della prestazione o del servizio svolto.

Su tutti i titoli di spesa dovrà essere indicato il codice CUP evidenziato dal SIGEF e riportata (mediante dicitura o timbro indelebile) la seguente frase:

"Documento contabile finanziato a valere sul PR Marche FESR 2021/2027 – OS 1.3 – Azione 1.3.4 – Ammesso per l'importo di €_____ di cui Contributo pubblico concesso pari a €_____".

1.1. Documentazione giustificativa delle spese

La documentazione giustificativa delle spese sostenute, predisposta in via telematica, attraverso la piattaforma SIGEF, è composta da:

I. Servizi, compresi i servizi di consulenza:

- titoli di spesa;
- contratti o lettere di incarico, contenenti l'indicazione della durata della collaborazione sul progetto, le specifiche attività da svolgere con riferimento al progetto, la remunerazione relativa a tali specifiche attività;
- relazione finale sottoscritta dal consulente in merito alle modalità, contenuto, finalità del servizio o consulenza e obiettivi raggiunti;

Le prestazioni di terzi dovranno trovare riscontro nella documentazione sottoscritta dal fornitore e/o nelle realizzazioni effettuate da quest'ultimo.

II. Acquisto materiali e forniture e prodotti analoghi

- titoli di spesa;
- documento di trasporto;
- buoni di prelievo da magazzino;

Il responsabile del progetto, designato dalle imprese partecipanti, dovrà produrre una dichiarazione attestante la pertinenza dei materiali utilizzati al progetto stesso.

III. Spese generali

Le imprese, in fase di rendicontazione, non dovranno presentare alcun giustificativo ma sono obbligatoriamente tenute a conservare in azienda tutta la documentazione giustificativa di spesa ed a renderla disponibile in caso di ispezioni o controlli.

Gli importi dovranno essere indicati sulla piattaforma SIGEF come un'unica voce di spesa per ciascuna impresa beneficiaria.

IV. Spese per il personale

Per il personale dipendente la documentazione obbligatoria da presentare è la seguente:

- Lettera di incarico del datore di lavoro al dipendente dalla quale si evinca la durata dell'incarico e l'attività di "animazione" delle nicchie/botteghe in Padiglione in relazione al progetto ammesso a finanziamento
- La lettera di accettazione da parte del dipendente
- Prospetto del costo orario
- Time sheet con descrizione esplicita della tipologia di attività svolta dal personale incaricato per ogni giornata di attività rendicontata
- F24
- Busta paga con timbro di annullato

Per il pagamento degli stipendi e l'F24 si richiede estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario relativo al giustificativo di spesa. In tutti i casi di giustificativi di pagamento cumulativi, si rende necessario allegare alla rendicontazione apposita dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che evidenzia il dettaglio delle spese imputate al progetto comprese negli stessi giustificativi di pagamento cumulativi. Per gli estratti conti cumulativi per ogni spesa occorre indicare l'importo, la valuta, la mensilità di riferimento, l'istituto bancario o postale, il numero c/c. Il beneficiario è obbligatoriamente tenuto a conservare in azienda tutta la documentazione giustificativa della spesa e tutta la documentazione obbligatoria in materia di rapporti di lavoro dipendente, subordinato a norma di legge che sarà oggetto anche dei controlli di primo livello.

In caso di personale non dipendente:

- titoli di spesa;
- contratti o lettere di incarico, contenenti l'indicazione della durata della collaborazione sul progetto, le specifiche attività da svolgere con riferimento al progetto, la remunerazione relativa a tali specifiche attività;
- relazione finale sottoscritta dal consulente in merito alle modalità, contenuto, finalità del servizio o consulenza e obiettivi raggiunti

Per il riconoscimento della spesa dovrà essere presentata anche documentazione attestante l'effettiva partecipazione (es: documenti di viaggio e biglietti aerei nominativi, budget del Padiglione nominativo, foto, relazioni...)

2.2. Modalità di pagamento

I pagamenti devono essere effettuati solo ed esclusivamente tramite:

- 1) bonifico bancario o postale non revocabile (“eseguito” o “pagato”) o strumenti elettronici idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni e dai quali si evincano l’importo ed il nominativo del percipiente. Per il bonifico bancario o postale e per i pagamenti effettuati con strumenti elettronici è necessario allegare la ricevuta del bonifico/pagamento riportante gli estremi della fattura, unitamente all’estratto conto bancario o postale opportunamente timbrato dalla banca/ufficio postale attestante l’effettivo e definitivo esborso finanziario sul conto del beneficiario.
- 2) ricevuta bancaria (RI.BA.) debitamente compilata, unitamente alla copia dell’estratto conto bancario o postale da cui risulti l’effettivo addebito dell’importo sul conto del beneficiario. Per i pagamenti tramite ricevuta bancaria (RI.BA.) è necessario allegare copia della ricevuta bancaria riportante gli estremi della fattura, unitamente alla copia dell’estratto conto bancario o postale opportunamente timbrato dalla banca, da cui risulti l’effettivo addebito dell’importo sul conto del beneficiario.

Nel caso la RI.BA. si riferisca a più pagamenti - RI.BA. cumulativa - occorre riportare gli estremi di ogni fattura cui si riferisce il pagamento, in modo da individuare inequivocabilmente la/le fattura/e ammissibile/i. Per i pagamenti cumulativi, effettuati anche con bonifico, la ditta dovrà produrre la distinta di tutti i pagamenti.

Qualora la ricevuta bancaria (RI.BA.) non risulti correttamente compilata, l’ufficio potrà richiedere, quale documentazione integrativa, copia dei libri contabili; **nel caso in cui anche con i libri contabili non sia possibile stabilire con chiarezza la fattura pagata, la stessa non verrà ammessa.**

- 3) assegno bancario, il cui importo inserito deve riguardare soltanto il pagamento della fattura ammessa a finanziamento (senza la possibilità di utilizzare un assegno per pagamenti di più fatture se non della stessa ditta)²² con allegato l’estratto conto del beneficiario. Il nome del destinatario deve essere chiaro e leggibile.
- 4) altri strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto e nel rispetto di quanto stabilito dall’art 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Non saranno ammesse le spese per le quali si sia utilizzata un’altra forma di pagamento e in contanti.

Tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) relativi al progetto devono essere registrati su **conti correnti dedicati**, anche se non in via esclusiva²³.

2.3. Documentazione giustificativa dell’avvenuto pagamento

La documentazione giustificativa dell’avvenuto pagamento è la seguente:

- estratto conto bancario o postale attestante l’effettivo e definitivo esborso finanziario;
- quietanza dell’istituto bancario cassiere e/o tesoriere nel caso di mandati di pagamento;
- estratto conto della carta di credito attestante l’effettivo e definitivo esborso finanziario.

In tutti i casi di giustificativi di pagamento cumulativi, si rende necessario allegare alla rendicontazione apposita dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che evidenzi il dettaglio delle spese imputate al progetto comprese negli stessi giustificativi di pagamento cumulativi. Per gli estratti conti cumulativi per ogni spesa occorre indicare l’importo, la valuta, la mensilità di riferimento, l’istituto bancario o postale, il numero c/c.

²² Si potrebbe verificare il caso che la ditta abbia emesso più fatture e che il cliente abbia pagato con unico assegno. In tale circostanza va controllato l’incasso della ditta fornitrice tramite estratto conto e farsi fare una autocertificazione dell’importo complessivo distinto per l’importo delle fatture interessate.

²³ Legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” art. 3, comma 1

La legge 136/2010, relativa alla “Tracciabilità dei flussi finanziari” all’art. 3, comma 1, precisa, tra le altre cose, che tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) relativi all’intervento presentato devono essere registrati su conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva.

APPENDICE A.3: PRESCRIZIONI PER L'ACCORDO DI PARTENARIATO

L'Accordo di partenariato, redatto mediante atto notarile nella forma di **contratto di rete²⁴, associazione temporanea di scopo o raggruppamento temporaneo²⁵**, disciplina i ruoli e le responsabilità di ciascuna impresa partecipante alla realizzazione del progetto.

In particolare l'Accordo dovrà indicare quale impresa svolgerà il ruolo di capofila e prevedere i seguenti obblighi:

a) a carico di tutte le imprese partecipanti:

- di rispettare tutte le norme e gli obblighi stabiliti nel bando e di compiere tutti i passaggi necessari per la corretta realizzazione del progetto;
- di eseguire la parte di attività di cui sono responsabili secondo quanto stabilito dal decreto di approvazione del progetto e di concessione delle agevolazioni della Regione Marche;
- di impegnarsi ad assicurare adeguate e tempestive sostituzioni in caso di cambi o ritiri di una o più imprese partecipanti, con altre imprese aventi i requisiti previsti dal bando;

b) a carico dell'impresa capofila:

- di raccogliere, verificare e presentare alla Regione Marche la documentazione relativa a tutte le imprese partecipanti, necessaria all'attuazione tecnica e alla rendicontazione degli interventi per la realizzazione del programma;
- di trasmettere alla Regione Marche ogni integrazione documentale necessaria alle attività procedurali;
- di ricevere dalla Regione Marche e di recapitare a tutti i soggetti partecipanti ogni documento relativo alle attività procedurali, ivi compresi tutti gli atti di concessione e liquidazione del contributo e le comunicazioni relative al procedimento;
- di trasferire le quote parti del contributo spettante ai soggetti partecipanti secondo quanto stabilito nel decreto di liquidazione stesso.

c) a carico delle imprese partner di progetto:

- di trasmettere all'impresa capofila qualsiasi informazione o integrazione documentale necessaria agli atti procedurali al fine di dare pronta risposta a tutte le informazioni richieste dalla Regione Marche;
- di produrre tutti i documenti richiesti per l'attuazione tecnica e per la rendicontazione degli interventi;
- di trasmettere all'impresa capofila apposita quietanza di avvenuta riscossione della quota parte del contributo entro e non oltre il termine di 10 giorni dall'avvenuto accreditamento.

²⁴ Art.3 comma 4 ter e seguenti del D.L. 10 febbraio 2009 n.5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33 e successive modifiche (Legge 23 luglio 2009 n.99 e Legge 30 luglio 2010 numero 122 di conversione del D.L. 78/2010).

²⁵ Artt. 65 e 68 del D.lgs. 36/2023.

APPENDICE A.4 SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

Come stabilito dall' art. 73 c. 2, lett. d) del Reg. (UE) 1060/2021 le imprese partecipanti devono disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria”.

Per possedere il requisito ciascun soggetto proponente deve soddisfare almeno una delle due formule di seguito indicate: $CN > (CP - I)/3$, o $OF/F < 8\%$.

I valori presi in considerazione sono:

CN = capitale netto = Totale del “patrimonio netto” come definito dall’art. 2424 del codice civile quale risulta dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (per le società di capitali), al netto dei “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, delle “azioni proprie” e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

CP = costo del progetto che ciascuna impresa intende sostenere;

I = intervento agevolativo richiesto da ciascuna impresa calcolato in base alle intensità di aiuto stabilite dal bando;

OF = oneri finanziari netti = Saldo tra “interessi e altri oneri finanziari” e “altri proventi finanziari” di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a “Utili e perdite su cambi” di cui alla voce C17 bis - D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003;

F = Valore dei “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla voce A1 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile .

Le imprese che non soddisfino nessuna delle due formule sopra indicate dovranno dichiarare la modalità con cui intendono garantire copertura finanziaria al progetto. In particolare, potranno scegliere se realizzare l'intervento attraverso l'utilizzo di mezzi propri e/o ricorrere a finanziamenti esterni, purché sia rispettata la seguente formula:

$$CP - I = X$$

dove:

X= costo netto del progetto al quale fornire copertura finanziaria

La copertura finanziaria sarà verificata se si otterranno risorse finanziarie almeno pari alla seguente formula:

$$X = \Delta CS + \Delta F$$

dove:

$\Delta CS = 1)$ aumento del capitale sociale sottoscritto e versato rispetto al capitale sociale verificato al momento della domanda. Sarà ammissibile solo un incremento determinato da nuove risorse dei soci, anche nuovi soci rispetto alla compagine sociale al momento della domanda. Tale incremento, essendo ammesso solo con “nuove risorse” non potrà essere determinato da operazioni di trasferimento di quote di capitale netto a capitale sociale e dovrà essere effettuato successivamente alla domanda presentata. $2)$ finanziamento soci, fruttifero o non fruttifero: tale finanziamento dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci successivamente alla presentazione della domanda. Nella delibera di approvazione dovrà essere esplicitato che il finanziamento è relativo alle attività progettuali presentate e dovrà anche prevedere un esplicito piano di ammortamento dello stesso. Dovrà poi essere esplicitamente indicato in bilancio con modalità tali che sia evidente ai terzi.

ΔF = un incremento determinato da un finanziamento da terzi ottenuto successivamente alla domanda, dove per “terzi si intende esclusivamente: 1) finanziamento bancario ammesso nella sola versione di mutuo o prestito (pertanto nella erogazione di una determinata somma restituita dietro il pagamento di un tasso di interesse predeterminato e con un preciso piano di ammortamento); 2) Strumenti finanziari partecipativi previsti dall’art. 26 comma 7 del D.L. 179/2012.

I partecipanti dovranno dichiarare come reperire le risorse mancanti unicamente con le modalità sopra descritte, dimostrandone formalmente la disponibilità entro la data della prima liquidazione con apposita comunicazione, allegando alla stessa:

- aumento del capitale sociale sottoscritto e versato: delibera assembleare di aumento del capitale sociale, copia dei bonifici effettuati dai soci e, quando disponibile, copia del bilancio che ne dimostra l’iscrizione;
- finanziamento soci, fruttifero o non fruttifero: copia della delibera di approvazione, nella quale dovrà essere esplicitato che il finanziamento è relativo alle attività progettuali presentate e dovrà anche prevedere un esplicito piano di ammortamento dello stesso. Dovrà poi essere esplicitamente indicato in bilancio con modalità tali che sia evidente ai terzi;
- finanziamento bancario ammesso nella sola versione di mutuo o prestito: copia della delibera di concessione mutuo/prestito con piano di ammortamento e copia bonifico in entrata delle risorse ottenute;
- Strumenti finanziari partecipativi: copia dello statuto che prevede tali strumenti, regolamento applicativo e contratto di vendita approvati, ricevuta di sottoscrizione e bonifico delle risorse accordate.”

APPENDICE A.5 SCHEDA TECNICA DELLE NICCHIE/BOTTEGHE


La Regione Marche, nell’Ambito della Convenzione sottoscritta con il Commissariato EXPO, ha a disposizione per la “Settimana della Regione Marche” (prevista dal 01 al 07 giugno 2025), all’ingresso principale di Padiglione Italia, n. 6 nicchie/botteghe, corrispondenti alle arcate del Teatro.



Il progetto di allestimento di ogni spazio deve essere preventivamente condiviso e concordato con il Commissariato. Ogni spazio dovrà essere allestito e dis-allestito “in notturna”, nel minor tempo possibile per evitare di avere momenti di indisponibilità al visitatore nella giornata successiva. Tali operazioni dovranno, pertanto, essere attentamente studiate e condivise fin dal progetto in modo da consentire il più rapido passaggio tra un partner (Regione, altro Ente pubblico, sponsor etc.) e l’altro.

Tale allestimento sarà effettuato dalla Società individuata dal Commissariato.

2. AREE PREDISPOSTE NICCHIE ARTIGIANI



Per ogni nicchia utilizzata è previsto:

- N. 1 TAVOLO DA 200 CM X 80 CM DI ALTEZZA REGOLABILE IN 2 POSIZIONI MT.0.75/ MT 0.95
- N.1 MONITOR DA CIRCA 60 POLLICI ALLE SPALLE DELL'ARTIGIANO/OPERATORE